

**FIGC**

COMUNICATO STAMPA



Roma, 28 marzo 2014

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. –Dipartimento Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 28 MARZO 2014

1. Ricorso A.C.D. CITTÀ DI CONCORDIA

INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Eclisse Carenipievigina/Città di Concordia del 9.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 26.2.2014)

2. Ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. A.S.D. CECCANO

INAMMISSIBILE

avverso decisioni merito gara Ceccano/Lariano R.D.P. Nemi del 27.10.2013 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 146/CDT del 24.1.2014)

3. Ricorso A.S.D. MATERA CALCIO

RESPINTO

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.800,00 e diffida inflitta alla reclamante seguito gara Gelbison/Matera del 9.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)



**4. Ricorso U.S.D. 1913
SEREGNO CALCIO S.R.L.**

avverso la sanzione dell'ammenda di € 1.200,00 inflitta alla reclamante seguito gara Seregno/Pro Piacenza dell'8.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 101 del 12.3.2014)

**5. Ricorso sig. CANDELIERI
FRANCESCO**

avverso la sanzione della inibizione per mesi 6 inflitta al reclamante seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 1, comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 8, comma 9, C.G.S. e all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. - nota n. 4555/444pf13-14/AM/ma del 24.2.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n. 58/CDN del 13.3.2014)

**6. Ricorso con richiesta di
procedimento d'urgenza ex art.
37, comma 7 C.G.S. TARANTO
F.C. 1927**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al calc. Grieco Fabio seguito gara Taranto/San Felice Gladiator del 16.3.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 19.3.2014)

7. Ricorso A.P.D. COLLE 2006

avverso decisioni merito gara Virtus Castelvechio 1984/Colle 2006 del 18.1.2014 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 130 del 26.2.2014)

PARZIALMENTE

ACCOLTO, e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta ad € 600,00

RESPINTO

PARZIALMENTE

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione inflitta al calciatore Grieco Fabio a 2 giornate effettive di gara.

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.